

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile

via Orazio Antinori n. 6
10128 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 6 del 21 dicembre 2018

CONVERSIONE DEL DECRETO FISCALE 2018

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018, la Legge 136/2018 di conversione del D.L. 119/2018, recante “*disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*”, di cui si offre un quadro sinottico delle principali disposizioni ritenute di interesse per la spettabile Clientela.

ARTICOLO	CONTENUTO
articolo 01	Abbassata la soglia per gli interpelli preventivi sugli investimenti Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 147/2015, è stata abbassata a 20 milioni (prima 30 milioni) di euro la soglia degli investimenti per i quali i soggetti esteri possono presentare un interpello preventivo all'Agenzia delle entrate in merito al relativo trattamento fiscale.
articolo 1	Definizione agevolata dei pvc pendenti È prevista la possibilità di definire integralmente i pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018 e per i quali non sia stato, a tale data, ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Le imposte definibili sono quelle sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva. A tal fine, entro il 31 maggio 2019 dovranno essere presentate le relative dichiarazioni in cui non potranno essere utilizzate in abbattimento le perdite fiscali di cui agli articoli 8 e 84 del Tuir. La definizione è utilizzabile anche per i soci di società trasparenti per la regolarizzazione delle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a essi imputabili. Le imposte autoliquidate devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il termine del 31 maggio 2019, salvo facoltà di rateizzare l'importo in un numero massimo di 20 rate trimestrali. In tale ultimo caso, la rata deve essere versata entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre di riferimento e deve essere maggiorata degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Per i soli debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione 2014/335/UE, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme ordinarie, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti ex articolo 114, § 1, Regolamento (UE) 952/2013. Infine, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei pvc definibili, in deroga a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni.
articolo 2	Definizione agevolata degli accertamenti Viene introdotta la possibilità di procedere alla definizione agevolata degli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione, degli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data.

	La definizione avviene attraverso il pagamento delle somme complessivamente dovute per le imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il 23 novembre o entro il termine di proposizione del ricorso che residua. È prevista la definizione agevolata anche per le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 24 ottobre 2018. La definizione poteva avvenire con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 dell'unica rata o della prima. In caso di rateazione, i pagamenti avverranno in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Per i soli debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione 2014/335/UE, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme ordinarie, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti ex articolo 114, § 1, Regolamento (UE) 952/2013. Sono definibili anche gli accertamenti con adesione ex articoli 2 e 3, D.Lgs. 218/1997, sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, con il pagamento delle sole imposte. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri. Sono esclusi dalla definizione gli atti derivanti dalla <i>voluntary disclosure</i>. Con più provvedimenti direttoriali saranno adottate ulteriori disposizioni attuative
articolo 2	Proroga reverse charge per determinate operazioni Viene prorogata al 30 giugno 2022 l'applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i> per: – le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative; – le cessioni di <i>console</i> da gioco, <i>tablet pc</i> e <i>laptop</i>, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; – i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; – i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica e – le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a) DPR 633/1972
articolo 3	Rottamazione ter Viene riaperta la definizione agevolata per i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

	Sono esclusi dalla definizione i debiti recanti: a) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589; b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; c) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. A tal fine è previsto l'integralmente versamento delle somme: a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto solo degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati e di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. In caso di precedenti pagamenti parziali o integrali, per beneficiare della definizione bisogna comunque manifestare la volontà con la dichiarazione. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Il relativo pagamento delle somme può essere effettuato: - in unica soluzione entro il 31 luglio 2019; - in un massimo di 18 rate consecutive. In questo caso, a decorrere dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973. La prima e la seconda rata devono essere pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione e con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019. Le rimanenti, di pari ammontare scadono rispettivamente il - 28 febbraio, - 31 maggio, - 31 luglio e - 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente, bollettini precompilati o presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione, salvo che il tardivo versamento non sia superiore a 5 giorni.
--	--

	Entro il 30 aprile 2019 bisogna manifestare all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione a mezzo di un'apposita dichiarazione in cui indicare anche il numero di rate. Sempre nella medesima dichiarazione il debitore deve eventualmente indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi, assumendosi l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti. La presentazione della dichiarazione determina le seguenti conseguenze sui carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sospensione dei termini di prescrizione e decadenza; b) sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) divieto di avvio di nuove procedure esecutive; e) divieto di prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) non si è considerati inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973; - f-bis) applicazione dell'articolo 54, D.L. 50/2017 ai fini del Durc. Per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione di cui al D.L. 148/2017, il pagamento integrale entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute, ha determinato il differimento automatico del versamento delle restanti somme in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo. Resta salva la facoltà di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite. Anche in questo caso non si ha decadenza in presenza di un versamento ritardato nei limiti di 5 giorni per le rate differite in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, D.L. 193/2016, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6, D.L. 193/2016 e dall'articolo 1, comma 4, D.L. 148/2017, in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 % annuo. Parimenti definibili sono i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
--	--

	a) dell'articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine; b) dell'articolo 1, comma 5, D.L. 148/2017, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute
articolo 4	Stralcio cartelle fino a 1.000 euro per carichi 2000-2010 È previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché relativi a cartelle oggetto di definizione agevolata c.d. rottamazione <i>ter</i>. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018. Le somme relative a tali cartelle già versate al 24 ottobre 2018 sono definitivamente acquisite, mentre quelle versate in data successiva sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-<i>bis</i>, 1-<i>ter</i> e 1-<i>quater</i>, D.Lgs. 112/1999
articolo 5	Definizione agevolata carichi per risorse proprie UE È azionabile la c.d. rottamazione-<i>ter</i> di cui all'articolo 3 per i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo: a) di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione 2007/436/CE e b) di Iva all'importazione. In deroga alle regole ordinarie per i debiti di cui al punto a), in aggiunta alle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e a quelle maturate quale aggio è tenuto a versare: 1. a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114-<i>bis</i>, § 1, Regolamento (UE) 952/2013; 2. dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. L'agente della riscossione comunica entro il 31 maggio 2019 l'importo che dovrà essere versato con pagamento unico o della prima rata entro il 30 settembre 2019. Le ulteriori eventuali rate dovranno essere versate rispettivamente entro il 30 novembre 2019 la seconda e le restanti con cadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno
articolo 6	Definizione agevolata contenziosi tributari È prevista la definizione agevolata delle liti pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compresa la Cassazione, pagando l'importo della controversia come stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992.

	In particolare, la definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono, tuttavia, espressamente escluse dalla definizione le controversie aventi a oggetto, anche solo parzialmente: a. le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE; b. l'Iva riscossa all'importazione; c. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589. Se la controversia è pendente in primo grado l'importo viene ridotto al 90%. In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, le controversie possono essere definite pagando: a. il 40% in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b. il 15% in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. In ipotesi di accoglimento parziale o di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e nelle misure ridotte di cui sopra per la parte di atto annullata. Le controversie in Cassazione, al 19 dicembre 2018, per le quali l'Agenzia delle entrate ha perso in entrambi i gradi precedenti sono definite versando il 5%. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo si definiscono versando: - il 15% della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24 ottobre 2018 e - il 40% negli altri casi. Non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono a condizione che il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presenti. Ai fini del perfezionamento della definizione è necessario presentare, nel termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma (cioè relativa a ogni atto impugnato) una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuare un distinto versamento (se dovuto, in caso contrario il perfezionamento si ha con la semplice presentazione della domanda nei termini). È ammesso il pagamento rateizzato, in un massimo di 20 rate trimestrali, in caso di importi eccedenti i 1.000 euro. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il:
--	--

	- 31 agosto, - 30 novembre, - 28 febbraio e - 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto al dovuto. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 e può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica. Con provvedimenti direttoriali sono stabilite le modalità di attuazione
articolo 7	Regolarizzazione versamenti SSD e ASD Viene introdotta la possibilità di accedere a una definizione agevolata degli accertamenti e delle liti pendenti per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del Coni. In particolare, le regolarizzazioni riguardano: - la definizione agevolata degli accertamento di cui all'articolo 2, tramite il versamento del: a. 50% delle maggiori imposte accertate; b. 100% dell'Iva e c. 5 % delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti; - la definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'articolo 6 tramite il versamento del: a. 40% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui al 24 ottobre 2018 il contenzioso sia ancora in primo grado di giudizio; b. 10% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018;

	c. 50% del valore della lite e 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018. Non possono accedere alla sanatoria i soggetti per quali l'importo contestato, per ogni periodo di imposta, sia superiore a 30.000 euro per ogni imposta, Ires o Irap accertata o contestata. Per questi soggetti saranno azionabile le sanatorie ordinarie di cui agli articoli 2 e 6.
articolo 8	Definizione agevolata imposte di consumo sulle sigarette elettroniche È prevista la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 62-<i>quater</i>, commi 1 e 1-<i>bis</i>, D.Lgs. 504/1995. La definizione prevede il versamento di un importo pari al 5% degli importi dovuti, senza applicazione di interessi e sanzioni. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare apposita dichiarazione entro il 28 febbraio 2019. Nel termine di 120 giorni dal ricevimento della dichiarazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica l'importo complessivo dovuto che, ai fini del perfezionamento della sanatoria, deve essere versato nel termine di 60 giorni decorrenti dalla suddetta comunicazione del dovuto
articolo 9	Sanatoria irregolarità formali Viene introdotta una sanatoria per le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018. La regolarizzazione avviene attraverso il versamento di un importo pari a 200 euro per periodo d'imposta. Il relativo versamento deve essere eseguito in 2 rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. Sono escluse dalla sanatoria: - gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi a seguito della procedura di rientro dei capitali e - le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018. La sanatoria non è azionabile per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero. Con un provvedimento direttoriale vengono individuate le relative modalità attuative
articolo 9	Strada privilegiata per i rimborsi per i depositi fiscali di prodotti energetici Viene prevista l'erogazione in via prioritaria per i rimborsi, richiesti nel primo semestre solare di ogni anno, relativi a eventuali versamenti in misura eccedente, da parte dei soggetti autorizzati dall'Agenzia delle dogane

	all'utilizzo del sistema informatizzato di cui al D.M. 169/2009, titolari della licenza di esercizio, non sospesa, relativa alla gestione di depositi fiscali di prodotto energetici con uno stoccaggio non inferiore a 400 mc per il gpl e 10.000 mc per gli altri prodotto. Il rimborso prioritario è concesso nel limite di 10 milioni annui per soggetto.
articolo 9-bis	Sanzioni per utilizzo assegni senza clausola di non trasferibilità In caso di emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000 euro senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, a condizione che siano di importo inferiore a 30.000 euro e che si ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo trasferito
articolo 10	Semestre grigio È introdotto il c.d. semestre grigio (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019) in cui è previsto: – non applicazione delle sanzioni in caso di emissione della FE nel termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva; – applicazione delle sanzioni con riduzione dell'80% in caso di emissione della FE nel termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.
articolo 10	Esonero FE per le associazioni sportive Viene introdotto un esonero dall'emissione della FE per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che hanno optato per il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991 e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 65.000 euro. In caso di superamento di detto importo, devono assicurare che la FE venga emessa per loro conto dal concessionario o committente soggetto passivo. Inoltre, viene previsto che per tali soggetti, la fatturazione e la registrazione relativa ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità verso soggetti passivi stabiliti in Italia è adempiuta dai concessionari
articolo 10-bis	Semplificazioni FE per operatori sanitari Limitatamente al periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, D.Lgs. 175/2014 sono esonerati dall'obbligo di FE con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al STS.

articolo 11	Semplificazioni per l'emissione delle fatture Con decorrenza 1° luglio 2019, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 21 del DPR 633/1972, <u>la fattura deve contenere la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.</u> Viene, inoltre, previsto che, con medesima decorrenza, la fattura dovrà essere emessa nel termine di 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
articolo 12	Semplificazioni per l'annotazione delle fatture Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 23 del DPR 633/1972, le fatture emesse devono essere annotate nell'apposito registro nell'ordine della loro numerazione, nel termine del 15 del mese successivo a quello di effettuazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture relative a operazioni triangolari nazionali devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese
articolo 13	Semplificazioni per la registrazione degli acquisti Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 25, D.P.R. 633/1972, le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le autofatture, devono essere solamente annotate nell'apposito registro
articolo 14	Semplificazioni per la detrazione Iva Viene modificato l'articolo 1 del DPR 100/1998 stabilendo che nel termine della liquidazione periodica può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Tali tempistiche non si rendono applicabili per le operazioni effettuate nell'anno precedente.
articolo 15	Disposizioni di coordinamento Viene confermata l'eliminazione del riferimento ai soggetti identificati di modo che l'utilizzo obbligatorio della FE è limitato alle operazioni aventi quali controparti soggetti residenti o stabiliti in Italia. Viene, inoltre, sostituito l'articolo 4 del D.Lgs. 127/2015 prevedendo, a partire dalle operazioni Iva 2020, la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, in un'area riservata del proprio sito <i>internet</i>, le bozze di: a) registri fatture e acquisti; b) liquidazione periodica Iva; c) dichiarazione annuale Iva. I soggetti passivi Iva che convalidano o, se necessario, integrano i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui alla lettera a), non devono tenere i suddetti registri.

	L'obbligo permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5 del DPR 600/1973. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le relative modalità attuative.
articolo 15-bis	Armonizzazione della FE Viene introdotta nell'articolo 1, comma 213, L. 244/2007, la lettera g-ter), prevedendo che il decreto Mef potrà stabilire le motivazioni per le quali una P.A. può rifiutare una FE e le modalità con le quali la stessa dovrà comunicare il rifiuto al cedente/prestatore.
articolo 16	Contenzioso tributario digitale Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 16-bis del D.Lgs. 546/1992, a decorrere dal 1° luglio 2019, i giudizi di primo e secondo grado deve essere notificati in via telematica di cui al D.M. 163/2013. Sono esclusi da tale modalità i contenziosi di importo inferiore ai 3.000 euro per i quali non è necessaria l'assistenza di un difensore. Con una norma di interpretazione autentica è previsto che, a prescindere dalla modalità prescelta da controparte, è ammesso l'utilizzo della modalità telematica. Per effetto dell'introduzione del nuovo articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992, ai fini del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, D.Lgs. 446/1997, attestano la conformità della copia al predetto atto. Viene inoltre introdotta la possibilità di partecipare all'udienza pubblica a distanza mediante un collegamento audiovisivo. Ai fini attuativi dovranno essere emanati dei provvedimenti.
articolo 16-quinquies	Attività ispettiva nei confronti dei soggetti di piccole dimensioni È prevista la realizzazione, da parte dell'Agenzia delle entrate e della GdF di piani annuali di verifica sulle pmi, stabiliti in ragione all'analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine.
articolo 16-sexies	Scambio automatico di informazioni Viene previsto lo scambio di informazioni relative alle multinazionali di cui all'articolo 1, commi 145 e 146, L. 208/2015, tra l'Agenzia delle entrate e la GdF.
articolo 16-septies	Il comandante provinciale della GdF può chiedere l'iscrizione di ipoteca Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, la richiesta di iscrizione di

	ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda, può essere inoltrata dal comandante provinciale della GdF, in relazione ai pvc rilasciati, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza. Decorso 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.
articolo 17	Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi A decorrere dal 1° gennaio 2020 (1° luglio 2019 in caso di volume d'affari superiore a 400.000 euro) i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 (ad esempio i commercianti al minuto, chi effettua prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande o prestazioni di trasporto di persone), memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, in modo tale che non devono tenere il registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Viene prevista una deroga per i soggetti che operano in zone individuate con un decreto Mef-Mise che possono certificare le operazioni di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 effettuate mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Viene introdotta una deroga anche per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts, i quali possono adempiere all'obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sts. È previsto per il biennio 2019 - 2020 un contributo, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione, pari al 50% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento. Per i soggetti di cui sopra è prevista la riduzione dei termini di accertamento di cui all'articolo 43, D.P.R. 600/1972 e articolo 57, D.P.R. 633/1972 sono ridotti di 2 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Infine, a decorrere dal 19 dicembre 2018, anche per i registri di cui all'articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972 è considerata regolare la tenuta con sistemi elettronici in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

articolo 18	Rinvio della lotteria dei corrispettivi Viene rinviato al 2020 l'avvio della lotteria nazionale prevista per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.
--------------------	---
